

FOGLIO INFORMATIVO CREDITI DOCUMENTARI EXPORT

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione legale: Banca Popolare dell'Alto Adige Spa
Sede legale e amministrativa: Via del Macello, 55 – 39100 Bolzano
Telefono: 800 585 600 Fax 0471944999
Email: contact@volksbank.it PEC contact@pec.volksbank.it
Indirizzo del sito internet: www.volksbank.it
Contatto: Contact Center 800 585 600
Codice Banca ABI: 5856-0
Codice BIC: BPAAIT 2B
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia: 5856
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese (cod. fiscale/P. Iva): 00129730214
Autorità di controllo: Banca d'Italia con sede in Via Nazionale 91 – 00184 Roma
Sistema di garanzie cui la Banca aderisce: Fondo Nazionale di Garanzia e Fondo Interbancario di tutela dei Depositi

CHE COSA SONO LE LETTERE DI CREDITO EXPORT/ CREDITI DOCUMENTARI

L'operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (banca emittente), su ordine e per conto di un proprio cliente (ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà da propria banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito.

Si tratta di una operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui le banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale.

Le operazioni di cui sopra sono disciplinate da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti esteri domiciliati nel Paese del venditore/esportatore.

L'operazione di credito documentario è uno strumento di pagamento che opera attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante – condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi – L'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo.

Le operazioni denominate in divisa o regolate contro euro o in divisa diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

Rischi:

- a) per l'ordinante-compratore: il pagamento si basa sulla conformità formale dei documenti di utilizzo presentati dal beneficiario-venditore. Pertanto la merce o il servizio potrebbero non corrispondere a quanto pattuito nel contratto commerciale.
- b) per il beneficiario-venditore: il mancato pagamento da parte della banca emittente il credito documentario a causa di sua insolvenza o di moratoria del paese.
- c) rischio di cambio (se espresso in moneta diversa da quella del conto da addebitare / e accreditare)
- f) rischio variazione condizioni economiche:
 - a) per l'ordinante-compratore: il pagamento si basa sulla conformità formale dei documenti di utilizzo presentati dal beneficiario-venditore. Pertanto la merce o il servizio potrebbero non corrispondere a quanto pattuito nel contratto commerciale.
 - b) per il beneficiario-venditore: il mancato pagamento da parte della banca emittente il credito documentario a causa di sua insolvenza o di moratoria del paese.
 - c) rischio di cambio (se espresso in moneta diversa da quella del conto da addebitare / e accreditare)
 - d) rischio variazione condizioni economiche

REQUISITI PER RICHIEDERE IL PRODOTTO

Per la ricezione di un credito documentario export è necessario un conto corrente ma non una linea di credito.

CONDIZIONI ECONOMICHE

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente le condizioni sono indicate nella misura massima se a favore della banca e minima se a favore del cliente.

Operazione	Canale	Prezzo
commissione trimestrale per conferma lettera di credito (massimale) - Permille	Automatizzato	80,0000 %
commissione trimestrale per conferma lettera di credito (massimale) - Minimo	Automatizzato	100,00 €
commissione trimestrale per conferma lettera di credito (massimale) - Massimo	Automatizzato	99.999.999.999,99 €
Le commissioni di conferma sono concordate e percepite all'atto della conferma medesima. Sono calcolate sull'importo del credito documentario confermato e per il periodo intercorrente dalla data di aggiunta della conferma sino alla scadenza originaria o prorogata del credito documentario. Saranno definite caso per caso per ogni operazione in relazione alla rischiosità dell'emittente (di norma banca), del paese di residenza della stessa e della durata dell'impegno, fermo restando che non potranno superare l'8 per cento per trimestre.		
Commissione per utilizzo (pagamento immediato) - Permille	Automatizzato	3,0000 %
Commissione per utilizzo (pagamento immediato) - Minimo	Automatizzato	75,00 €
Commissione per utilizzo (pagamento immediato) - massimo	Automatizzato	99.999.999.999,99 €
Commissione accettazione pagamento a 1 mese - Permille	Automatizzato	5,0000 %
Commissione accettazione pagamento a 1 mese - Minimo	Automatizzato	75,00 €
Commissione accettazione pagamento a 1 mese - Massimo	Automatizzato	99.999.999.999,99 €
Commissione accettazione pagamento a 2 mesi - Permille	Automatizzato	7,0000 %
Commissione accettazione pagamento a 2 mesi - Minimo	Automatizzato	75,00 €
Commissione accettazione pagamento a 2 mesi - Massimo	Automatizzato	99.999.999.999,99 €
Commissione accettazione pagamento a 3 mesi - Permille	Automatizzato	9,0000 %
Commissione accettazione pagamento a 3 mesi - Minimo	Automatizzato	75,00 €
Commissione accettazione pagamento a 3 mesi - Massimo	Automatizzato	99.999.999.999,99 €
Commissione accettazione pagamento a 4 mesi - Permille	Automatizzato	11,0000 %
Commissione accettazione pagamento a 4 mesi - Minimo	Automatizzato	75,00 €
Commissione accettazione pagamento a 4 mesi - Massimo	Automatizzato	99.999.999.999,99 €
Commissione accettazione pagamento a 5 mesi - Permille	Automatizzato	14,0000 %
Commissione accettazione pagamento a 5 mesi - Minimo	Automatizzato	75,00 €
Commissione accettazione pagamento a 5 mesi - Massimo	Automatizzato	99.999.999.999,99 €
Commissione accettazione pagamento a 6 mesi - Permille	Automatizzato	17,0000 %
Commissione accettazione pagamento a 6 mesi - Minimo	Automatizzato	75,00 €
Commissione accettazione pagamento a 6 mesi - Massimo	Automatizzato	99.999.999.999,99 €
Commissione accettazione Pagamenti superiori a 6 mesi - Permille	Automatizzato	17,0000 % + 0,30 % per ogni mese
Commissione accettazione Pagamenti superiori a 6 mesi - Minimo	Automatizzato	75,00 €
Commissione accettazione Pagamenti superiori a 6 mesi - Massimo	Automatizzato	99.999.999.999,99 €

Spese per trasferimento lettera di credito	Automatizzato	75,00 €
Spese di notifica lettera di credito	Automatizzato	75,00 €
Spese per modifica lettera di credito	Automatizzato	75,00 €
Spese di corriere per ogni invio	Automatizzato	75,00 €
Spese rilascio lett.liberatoria e/o emissione mandato di pagamento	Automatizzato	75,00 €
Commissione di mancato utilizzo - Per mille	Automatizzato	2,0000 %
Commissione di mancato utilizzo - Minimo	Automatizzato	75,00 €
Commissione di mancato utilizzo - Massimo	Automatizzato	99.999.999.999,99 €

il credito documentario puo prevedere altre spese/commissioni a carico del cliente - Spese e commissioni reclamate da terzi

Valute

Accredito in Euro	Automatizzato	Data Forex
Accredito in Euro	Automatizzato	0 gg lavorativi
Accredito in divisa	Automatizzato	Data Forex
Accredito in divisa	Automatizzato	0 gg lavorativi

La Banca ed il cliente convengono e stabiliscono che le comunicazioni periodiche previste ai sensi di legge sono effettuate, con pieno effetto, in formato elettronico, mediante la messa a disposizione delle medesime nell'area riservata del sito internet della Banca.

Il cliente, al momento della stipula del contratto e, comunque, in qualsiasi altro momento, in alternativa alla trasmissione delle comunicazioni in forma elettronica, ha diritto di richiedere l'invio o la consegna delle medesime comunicazioni in forma cartacea all'ultimo indirizzo indicato alla Banca per l'inoltro della corrispondenza, mediante la sottoscrizione di apposito modulo messo a disposizione dalla Banca.

La cessazione, per qualsiasi causa o ragione, dei servizi di online banking determina la conseguente ed automatica disattivazione della funzionalità di invio delle comunicazioni periodiche in forma elettronica. In tal caso, la Banca effettuerà, con pieno effetto, le comunicazioni in forma cartacea all'ultimo indirizzo indicato per l'inoltro della corrispondenza, anche nel caso in cui il cliente abbia preventivamente richiesto l'invio delle comunicazioni periodiche in forma elettronica. Qualora il cliente decida di non attivare i servizi di online banking, la Banca effettuerà le comunicazioni in forma cartacea all'ultimo indirizzo indicato per l'inoltro della corrispondenza.

Le comunicazioni in forma elettronica sono gratuite per il cliente; le comunicazioni effettuate con strumenti diversi da quelli elettronici, quelle ulteriori o più frequenti rispetto a quanto previsto dalle norme di trasparenza o effettuate con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto possono comportare l'addebito di spese nel contratto di conto corrente principale (ai sensi dell'art. 127 bis del Testo Unico Bancario).

Documento	obbligatorio / facoltativo	frequenza	modalità di fornitura	spese
Documento di sintesi periodico	obbligatorio	annuale	cartaceo	0,00 €
			elettronico	0,00 €
Rendiconto	obbligatorio	annuale	cartaceo	0,00 €
			elettronico	0,00 €
Sollecito	obbligatorio	per evento	cartaceo	10,00 €
Proposta di modifica unilaterale	obbligatorio	per evento	cartaceo	0,00 €
			elettronico	0,00 €

RECESSO E RECLAMI

Recesso dai contratti senza garanzia ipotecaria

1. Se l'affidamento convenuto rientra nella definizione normativa di "credito ai consumatori", il recesso è regolato dal T.U.B. come segue:

- Nell'affidamento a tempo determinato il cliente può recedere dal contratto in ogni momento. In caso di recesso entro quattordici giorni dalla stipulazione, il cliente comunica il recesso alla banca e restituisce entro trenta giorni il capitale e gli interessi maturati fino al momento della restituzione oltre che le somme non ripetibili corrisposte dalla banca alla pubblica amministrazione (art. 125 – ter T.U.B.). In caso di recesso oltre il termine di quattordici giorni e se pattuito, alla banca compete l'indennizzo equo e oggettivamente giustificato per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito nei casi ed entro le soglie massime consentite dall'art. 125 sexies co. 2 -3 T.U.B.
- Nell'affidamento a tempo indeterminato il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento senza penalità e senza spese (art. 125 quater co.1 T.U.B.) rispettando un preavviso di un mese.

c) Nell'affidamento a tempo indeterminato la banca può recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di due mesi (art. 125 quater co. 2 lett. a).

2. Nei contratti di affidamento non regolati dal "Capo II Credito ai consumatori" del TUB:

a) entrambe le parti possono recedere dal contratto mediante lettera raccomandata e preavviso scritto non inferiore a un giorno, sia nei contratti a tempo determinato che nei contratti a tempo indeterminato;

b) nei contratti a tempo determinato il cliente può in qualsiasi momento rimborsare anticipatamente, rispetto al termine convenuto, in tutto o in parte il capitale finanziato a condizione che:

- ne faccia richiesta scritta con preavviso di almeno quindici giorni;

- corrisponda, nei casi consentiti dalla normativa vigente, alla data preavvisata il compenso per la restituzione anticipata se convenuto, oltre al capitale da restituire anticipatamente e alla quota interessi maturata.

3. Dal momento in cui il recesso acquista efficacia, si sospende l'utilizzo dell'affidamento. Alla presenza di una garanzia bancaria non ancora scaduta/restituita il recesso dall'affidamento concesso per la richiesta di garanzie bancarie diventa operativo al momento della restituzione del documento originale della garanzia bancaria.

4. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'affidamento neppure per l'importo delle disposizioni eseguite.

Recesso dai contratti con garanzia ipotecaria

Recesso da parte della Banca

1. La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di finanziamento decorsi 18 (diciotto) mesi più 1 (un) giorno ai sensi del D.P.R. 1973/601 nella versione vigente, salvo comunque anche in questo periodo il diritto della banca di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art.1186 c.c., sia che il finanziamento convenuto sia a revoca sia che il finanziamento sia a tempo determinato. La Banca ha inoltre facoltà di ridurre o di sospendere il finanziamento; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Finanziato, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno. Se il Finanziato riveste la qualifica di consumatore, la Banca rispetta un preavviso non inferiore a quindici giorni.

2. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del finanziamento concesso. Il finanziamento non può essere estinto in presenza di una garanzia bancaria non ancora scaduta/restituita. 3. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino del finanziamento neppure per l'importo delle disposizioni eseguite.

Recesso da parte del Cliente

La durata del finanziamento è stabilita a tempo indeterminato o a tempo determinato, con facoltà di revoca da parte del Finanziato in ogni momento. Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato/a revoca, il Finanziato è tenuto al pagamento di quanto dovuto nel termine che la Banca indicherà al momento del recesso. Se è stato convenuto il pagamento in unica soluzione il rimborso del capitale e delle spese avviene alla scadenza del contratto di finanziamento oltre che degli interessi se non sono già stati addebitati/pagati.

a) Se è stato convenuto il pagamento in forma rateale il rimborso del capitale avviene alle scadenze delle rate prestabilite mentre gli interessi, le commissioni e le spese vengono addebitati/pagati periodicamente.

b) Il Finanziato può in qualsiasi momento rimborsare anticipatamente, rispetto al termine convenuto, in tutto o in parte il capitale finanziato a condizione che:

- abbia già ottenuto lo svincolo integrale delle somme in deposito cauzionale;

- ne faccia richiesta scritta con preavviso di almeno quindici giorni;

- corrisponda, nei casi consentiti dalla normativa vigente, alla data preavvisata il compenso per la restituzione anticipata se convenuto, oltre al capitale da restituire anticipatamente e alla quota interessi maturata.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Dopo che il cliente ha restituito alla banca tutto quanto ad essa dovuto, sia in base all'ordinario piano di ammortamento che in caso di estinzione anticipata, il rapporto contrattuale viene chiuso entro il termine massimo di trenta giorni.

Reclami

Il Cliente può presentare reclamo per iscritto indirizzandolo per posta ordinaria o raccomandata all'attenzione dell'Ufficio Reclami istituito a Bolzano, Via del Macello 55, per e-mail all'indirizzo ufficio-reclami@volksbank.it, per posta elettronica certificata all'indirizzo reclami@pec.volksbank.it, via fax al numero 0471 979188 oppure compilando l'apposito modulo in filiale.

L'esito del reclamo sarà comunicato con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata entro i seguenti termini decorrenti dalla data di ricezione del reclamo stesso:

- 60 giorni per i reclami relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari;
- 15 giorni lavorativi per i reclami relativi ai servizi di pagamento. Se la Banca, per situazioni eccezionali alla stessa non imputabili, non può rispondere entro 15 giorni lavorativi, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giorni lavorativi;

In caso di risposta insoddisfacente dell'Ufficio Reclami il Cliente ha diritto di rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per le controversie in materia bancaria e finanziaria. Per sapere come adire l'Arbitro Bancario Finanziario, conoscere l'ambito della sua competenza e per ogni altra opportuna informazione si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere alle filiali della Banca d'Italia, oppure ci si può rivolgere direttamente alla Banca, anche attraverso il sito internet della stessa www.volksbank.it;
- ad altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie previste dalla normativa, compreso il preventivo tentativo di mediazione obbligatoria.

Il ricorso preventivo ad uno dei citati Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie costituisce condizione di procedibilità della eventuale successiva domanda giudiziale.

GLOSSARIO

Apertura	trattasi del momento di emissione del credito documentario, e cioè quando la banca emittente, su istruzioni dell'ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito
Escussione	intimazione di pagamento
Modifica	indica la variazione dei termini del credito originario. Per essere valide le modifiche devono essere accettate esplicitamente dal beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il beneficiario ha accettato le modifiche proposte.
Utilizzo	è il momento in cui il beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione